Contratto di comodato avente ad oggetto i locali dell'ex Ospedale di Cortona con ingresso in via Passerini \n. destinato ad archivio delle scuole medie ed elementari, di proprietà della Provincia di Arezzo. REPERTORIO N. L'anno duemilaundici (2011), il giorno mese di \_\_\_\_\_, nella sede della Provincia di Arezzo, piazza della Libertà n. 3 **TRA** La Provincia di Arezzo, rappresentata dall'Ingegner CLAUDIO TIEZZI, nato a Foiano della Chiana (AR) il 07.07.1956 e domiciliato per le ragioni della carica, ad Arezzo, in Piazza della Libertà n. 3, legittimato alla stipulazione del presente atto in virtù dell'art. 16 del Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 178 del 14(10.) 991, esecutiva ai sensi di legge, nonché in virtù della delibera della Giunta Prov.le n.\_\_\_\_ ্রে, বার্টোarata immediatamente eseguibile C.F. 8000061051/1

Ε

il Comune di Cortona, con sede in Cortona (AR), Piazza della Repubblica n. 13, rappresentato dall'Ingegner MARICA BRUNI, nata a Cortona il 04/12/1971 domiciliato per le ragioni della carica, Cortona (AR), Piazza della Repubblica n. 13, legittimato alla stipulazione del presente atto in virtù della delibera della

n	del	
dichiarata immediatamente eseguibile		
C.F.:00137520516		

## **PREMESSO**

- che la Provincia di Arezzo è proprietaria dell'immobile ex Ospedale di Cortona sito in Cortona (AR), Via Maffei n. 28 destinato ad uso scolastico;
- che il Comune di Cortona, con nota prot. 18648 del 06.07.2011, ha chiesto alla Provincia di Arezzo di poter utilizzare alcuni locali ubicati al piano primo del suddetto complesso immobiliare di proprietà prov.le da destinare ad archivio delle scuole cortonesi medie ed elementari;
- che successivamente il suddetto Comune con propria nota prot. 19446 del 14.07.2011 ha precisato che la concessione in uso dei locali richiesti deve intendersi temporanea e pertanto, avente durata di un solo anno ".....omissis....fermo restando l'impegno da parte del Comune di Cortona, a lasciare liberi gli spazi in questione nel caso in cui la Provincia di Arezzo dovesse, eventualmente, farne richiesta di rientrare nella piena disponibilità, prima della scadenza....omissis...."
- che la Provincia di Arezzo fatte le opportune valutazioni ha ritenuto di potere accogliere la suddetta richiesta ;
- che le Parti hanno ritenuto di formalizzare la messa disposizione in favore del Comune di Cortona dei locali richiesti oltre che con la consegna delle chiavi avvenuta in data 21.07.2011 come si evince dal "verbale di consegna provvisoria locali" sottoscritto tra le Parti nella medesima data previo il perfezionamento del presente contratto

approvato con delibera della Giunta Prov.le n. \_\_\_\_\_\_\_

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1. - La Provincia di Arezzo (d'ora in poi Comodante), concede in comodato al Comune di Cortona (d'ora in poi Comodatario), una porzione dell'immobile catastalmente individuato al C.F. del Comune di Cortona, Foglio 361, particella 333, subalterno 4, di consistenza complessiva di mq 27323 (censito alla categoria B/2 cl.U rendita € 38.100,01=) di sua proprietà ubicato in Cortona (AR), Via Giuseppe Maffei n. 28, per un totale di 11 vani ed una superficie complessiva di 250 mq come meglio evidenziata con il colore \_\_\_\_\_\_ nella planimetria allegata con accesso da Via Passerini n. 12 (All.1).

ART. 2 - La cessione in comodato viene effettuata a titolo gratuito per la durata di 1 (uno) anno, rinnovabile per ugual periodo dietro richiesta scritta del Comodatario da inoltrarsi entro 30 giorni dalla scadenza. In ogni caso al Comodante è riconosciuta la facoltà di richiedere la restituzione della porzione d'immobile oggetto del presente contratto in ogni momento con mero preavviso di 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata ai sensi dell'Art. 1810 C.C.

ART. 3 – Il Comodatario si impegna a custodire la porzione di immobile concessagli in uso con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia secondo quanto stabilito all'art. 1804 C.C. e si impegna ad impiegarlo esclusivamente come archivio posto a servizio delle scuole medie ed elementari del territorio cortonese. Conseguentemente è fatto espresso divieto al Comodatario di mutarne la destinazione d'uso

il cui mancato rispetto comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto.

ART. 4 - La Provincia di Arezzo viene esonerata da ogni responsabilità civile e penale per i danni cagionati direttamente e/o indirettamente anche a terzi in conseguenza dell'uso della porzione di immobile in oggetto e/o del materiale ivi depositato dal Comodatario.

Ad ogni miglior fine, il Comodatario si impegna sin da subito a garantire una adeguata copertura assicurativa per i danni derivanti dall'incendio e/o dal danneggiamento con altri mezzi della porzione dell'immobile concessagli in uso per un importo non inferiore al valore dello stesso e per una durata non inferiore a quella del presente comodato.

ART. 5 - Il Comodatario si impegna a realizzare a propria cura e spese una separazione, con pareti di cartone gesso o simili, tra la porzione dell'immobile concessagli in uso e la restante parte dell'edificio che provvederà, peraltro, a rimuo ere prontamente al termine del presente contratto con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comodante.

E' fatto altresì obbligo al Comodatario di concordare preventivamente con il Comodante qualora si rendessero necessari - tutti gli eventuali ulteriori lavori di adeguamento dei locali concessi in comodato per i quali dovrà essere rifasciata, infatti, espressa autorizzazione scritta da parte della Provincia di Arezzo e se del caso realizzati senza alcun aggravio per la Proprietà.

ART. 6 - La Provincia di Arezzo si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento ai locali concessi in uso al Comune di Cortona

senza obbligo di preavviso.

- ART. 7 Al termine del comodato, resterà di proprietà del Comodante ogni miglioria effettuata sull'immobile, senza che nulla sia dovuto al Comodatario.
- ART. 8 L'inosservanza delle clausole del presente contratto comporta l'automatica decadenza del medesimo e non preclude, comunque, la possibilità per il Comodante di adire l'Autorità Giudiziaria per un'eventuale richiesta di risarcimento danni.
- ART. 9 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del Comodatario.
- ART. 10 Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto le parti rinviano e si richiamano alle disposizioni del Codice Civile ed ad ogni altra norma di legge vigente ed applicabile in materia di comodato.
- ART. 11 Qualsiasi controversia comunque relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Arezzo.
- ART. 12 Qualunque eventuale modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto scritto debitamente approvato dall'Ente Comodante.

Letto, confermato e sottoscritto

